



COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA

PROVINCIA DI BERGAMO

Codice Ente **10215**

DELIBERAZIONE N. **10**
in data: **29.04.2025**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: PRESA D'ATTO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E CONFERMA DEL VALORE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) 2025 APPROVATO IN SEDE DI REVISIONE BIENNALE 2024_2025 CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29.06.2024. CONFERMA TARIFFE TA.RI 2025 GIA' APPROVATE PER L'ANNO 2024.

L'anno **duemilaventicinque** addi **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **21.15** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - MARTINELLI ROBERTO	P
2 - FORESTI MARIELLA	P
3 - FENAROLI PASQUALE	P
4 - BETTONI DANIEL	P
5 - MANENTI ROBERTA	A
6 - ZOPPI ALEX	P
7 - COLOSIO ALESSANDRO	P
8 - MAZZA RICCARDO	P
9 - PEZZOTTI IORIS DANILO	P
10 - PEZZOTTI RITA	P
11 - FRIGENI ALESSANDRO	P

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **DOTT. NUNZIO PANTO'** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SIG.ROBERTO MARTINELLI** - Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. **3** dell'Ordine del Giorno.

avente ad oggetto: PRESA D'ATTO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E CONFERMA DEL VALORE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) 2025 APPROVATO IN SEDE DI REVISIONE BIENNALE 2024_2025 CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29.06.2024. CONFERMA TARIFFE TA.RI 2025 GIA' APPROVATE PER L'ANNO 2024.

Oggetto: PRESA D'ATTO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E CONFERMA DEL VALORE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) 2025 APPROVATO IN SEDE DI REVISIONE BIENNALE 2024_2025 CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29.06.2024. CONFERMA TARIFFE TA.RI 2025 GIA' APPROVATE PER L'ANNO 2024.

Riguardo il punto n. 3 all'ordine del giorno, il Consigliere Pasquale Fenaroli afferma che non ci sono variazioni da segnalare, stante che il Piano finanziario si presenta in continuità con il 2024.

Successivamente, non essendoci osservazioni a riguardo, il Sindaco pone in votazione il presente punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione concernente l'oggetto sottoposta all'esame dell'organo collegiale;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

CON VOTI FAVOREVOLI N.10, ASTENUTI N. 0 e CONTRARI N. 0, espressi nei modi e nelle forme di legge, **ALL'UNANIMITA'**

D E L I B E R A

- 1. DI APPROVARE** la proposta deliberativa in oggetto nel testo sopra riportato;
- 2. DI DARE ATTO** che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, atto amministrativo come di seguito descritto: *"PRESA D'ATTO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E CONFERMA DEL VALORE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) 2025 APPROVATO IN SEDE DI REVISIONE BIENNALE 2024_2025 CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29.06.2024. CONFERMA TARIFFE TA.RI 2025 GIA' APPROVATE PER L'ANNO 2024. "* e che al competente Responsabile di Servizio sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;
- 3. DI TRASMETTERE** copia della presente al Responsabile del Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
- 4. DI DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento è la Rag. Mariangela Vitali;

e, a seguito di separata votazione,

CON VOTI FAVOREVOLI N.10, ASTENUTI N. 0 e CONTRARI N. 0, espressi nei modi e nelle forme di legge, **ALL'UNANIMITA'**

D E L I B E R A

- 3. DI DICHIARARE** immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

avente ad oggetto: PRESA D'ATTO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E CONFERMA DEL VALORE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) 2025 APPROVATO IN SEDE DI REVISIONE BIENNALE 2024_2025 CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29.06.2024. CONFERMA TARIFFE TA.RI 2025 GIA' APPROVATE PER L'ANNO 2024.

Proposta n. 52 del 14.04.2025

Oggetto: PRESA D'ATTO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E CONFERMA DEL VALORE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) 2025 APPROVATO IN SEDE DI REVISIONE BIENNALE 2024_2025 CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29.06.2024. CONFERMA TARIFFE TA.RI 2025 GIA' APPROVATE PER L'ANNO 2024.

RICHIAMATE:

- la delibera di **Consiglio comunale n. 37 del 30.12.2024**, immediatamente eseguibile, ad oggetto: *"APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) PERIODO 2025-2027"*;
- la delibera di **Consiglio comunale n. 41 del 30.12.2024**, immediatamente eseguibile, ad oggetto: *"APPROVAZIONE del BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027, della NOTA INTEGRATIVA e del PIANO degli INDICATORI e DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 - BILANCIO ARMONIZZATO"*;
- la delibera di **Giunta comunale n. 2 del 02.01.2025**, immediatamente eseguibile, ad oggetto: *"Approvazione ed assegnazione ai Responsabili di servizio degli obiettivi e dei mezzi finanziari – Piano risorse obiettivi (P.R.O.) 2025-2027"*;

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il **comma 652**, ai sensi del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651..."*
- decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e nel rispetto del principio *"chi inquina paga"*, sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al

avente ad oggetto: PRESA D'ATTO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E CONFERMA DEL VALORE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) 2025 APPROVATO IN SEDE DI REVISIONE BIENNALE 2024_2025 CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29.06.2024. CONFERMA TARIFFE TA.RI 2025 GIA' APPROVATE PER L'ANNO 2024.

decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."

- il **comma 654** ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;
- il **comma 654 bis** ai sensi del quale *"... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ..."*;
- il **comma 655** ai sensi del quale *"... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ..."*;
- il **comma 658** ai sensi del quale *"... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ..."*;

VISTO l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

CONSIDERATO che a seguito della delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VISTA la Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

avente ad oggetto: PRESA D'ATTO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E CONFERMA DEL VALORE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) 2025 APPROVATO IN SEDE DI REVISIONE BIENNALE 2024_2025 CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29.06.2024. CONFERMA TARIFFE TA.RI 2025 GIA' APPROVATE PER L'ANNO 2024.

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

CONSIDERATO inoltre che ARERA, al fine dell’approvazione del PEF, verifica la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell’Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

CONSIDERATO che, a seguito di quanto previsto dalla Delibera ARERA n. 363/2021 del 3 agosto n. 2021, si è provveduto a ridefinire le entrate tariffarie delle annualità 2024 e 2025 sulla base delle nuove disposizioni emanate dall’autorità;

EVIDENZIATO che ai fini dell’aggiornamento biennale i costi efficienti di esercizio riconosciuti per l’anno 2025 sono determinati sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo dell’anno 2023, o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile (art. 7.2bis del MTR-2). Inoltre, ai fini dell’adeguamento monetario delle predisposizioni tariffarie 2025 si assume inflazione nulla (art.7.6 del MTR-2);

CONSIDERATO che le entrate tariffarie dell’anno 2025 sono i valori approvati in sede di aggiornamento biennale 2024-2025 ferma restando la possibilità della revisione *infra-periodo* qualora ritenuto necessario dall’organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo;

RICHIAMATE integralmente le delibere di Consiglio comunale:

- ↳ n. 14 del 29.06.2024 ad oggetto: *“Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione dell’aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario P.E.F. 2024-2025 elaborato ai sensi del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2 di cui alla Delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 e aggiornamento con deliberazione ARERA n. 389/R/RIF del 03.08.2023”*;
- ↳ n. 15 del 29.06.2024 ad oggetto: *“Approvazione tariffe TARI per l’anno 2024, scadenze di pagamento e disposizioni ai fini della riduzione a favore di famiglie con grave disagio socio-economico”*;

DATO ATTO che sino ad ora, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Tavernola Bergamasca, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 e, pertanto, nell’assenza, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO che:

- il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 trasmesso dall'E.T.C. ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF, è stato aggiornato con la sopracitata delibera di Consiglio comunale n. 14 del 29.06.2024 che riporta in allegato il “Piano Finanziario pluriennale 2024-2025 TARI”, con i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2022	2023	2024	2025
Totale PEF	245.594,00 €	266.468,00 €	269.922,00 €	270.171,00 €

avente ad oggetto: PRESA D'ATTO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E CONFERMA DEL VALORE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) 2025 APPROVATO IN SEDE DI REVISIONE BIENNALE 2024_2025 CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29.06.2024. CONFERMA TARIFFE TA.RI 2025 GIA' APPROVATE PER L'ANNO 2024.

ed i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2022	2023	2024	2025
Totale Quadro Tariffario	244.251,00 €	265.097,00 €	268.104,00 €	268.353,00 €
Parte Variabile	136.307,00 €	161.733,00 €	139.853,00 €	144.788,00 €
Parte Fissa	107.944,00 €	103.364,00 €	128.252,00 €	123.566,00 €

- ai sensi dell'art. 7.4 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Comune di Tavernola Bergamasca, quale ente territorialmente competente, ha provveduto a far validare a società esterna – Management and Consulting S.p.A. – l'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario 2024-2025, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

DATO ATTO che la Deliberazione di C.C. n. 14 del 29.06.2024 relativa all'aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF, è stata comunicata ad ARERA nei termini e con le modalità previste;

CONSIDERATO che il Comune di Tavernola Bergamasca, in qualità di Ente Territorialmente Competente, per l'anno 2025:

- ha verificato che il PEF 2025 *consente* il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati”;
- non ha rilevato la presenza di circostanze straordinarie tali da pregiudicare gli obiettivi del PEF 2024_2025 approvato con la succitata delibera di C.C. n. 14/2024 regolarmente validato dalla società esterna incaricata;
- non si avvale della facoltà prevista dall'art.4.7 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/rif di presentare una revisione *infra-periodo*;
- ha rispettato il principio previsto dal comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, che impone la copertura integrale dei costi con le entrate tariffarie;
- procede con l'elaborazione del Piano Tariffario secondo le disposizioni del “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 (art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 2013);

RICORDATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è stato affidato in house a società pubblica SERVIZI COMUNALI SPA con sede legale in Sarnico;

ATTESO che, dopo una valutazione economico e finanziaria preventiva dell'esercizio 2025, un'attenta analisi degli obiettivi tecnico qualitativi del servizio e la proiezione simulata delle tariffe 2025, l'Ente Territorialmente Competente, nella fattispecie il Comune, conferma che il Piano

avente ad oggetto: PRESA D'ATTO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E CONFERMA DEL VALORE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) 2025 APPROVATO IN SEDE DI REVISIONE BIENNALE 2024_2025 CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29.06.2024. CONFERMA TARIFFE TA.RI 2025 GIA' APPROVATE PER L'ANNO 2024.

Economico Finanziario 2025 è in equilibrio dal punto di vista economico finanziario e non limita gli obiettivi prefissati dallo stesso;

VERIFICATO, pertanto, che il Piano Economico Finanziario 2024-2025 NON deve essere integrato da specifiche poste rettificative come confermato anche dal gestore Servizi Comunali S.p.A. con mail del 06.03.2025;

DATO ATTO che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) 2024-2025, formalmente approvato con delibera C.C. n.14/2024 e confermato in questa seduta, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2025;

CONSIDERATO con riferimento alla struttura tariffaria che:

- le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza ma deve essere basata su criteri presuntivi che il legislatore ha individuato nei coefficienti contenuti nel D.P.R. n. 158/1999;
- una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'articolo 5 del DPR n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche in base sia alla superficie occupata sia al numero degli occupanti;
- per le utenze non domestiche, l'articolo 6 del D.P.R. n. 158/1999 prevede il riparto sia con riferimento alla superficie occupata sia alla tipologia di attività, secondo una produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie;

RILEVATO che ad opera di quanto disposto dal D. Lgs. 116/2020, che ha modificato l'art. 198, c. 2bis, del D. Lgs. 152/2006, è concessa la facoltà alle utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico di raccolta e trasporto avvalendosi per lo smaltimento dei rifiuti urbani di propri operatori privati;

PRESO ATTO che al momento nessuna utenza non-domestica presente sul territorio comunale ha esercitato la predetta facoltà;

RICHIAMATI:

- l'art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504;
- l'art.19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre, n.504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n.124 in base al quale *"Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è*

avente ad oggetto: PRESA D'ATTO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E CONFERMA DEL VALORE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) 2025 APPROVATO IN SEDE DI REVISIONE BIENNALE 2024_2025 CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29.06.2024. CONFERMA TARIFFE TA.RI 2025 GIA' APPROVATE PER L'ANNO 2024.

fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia”;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione 3 agosto 2023 n. 386 con la quale ARERA ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2024, i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, per la copertura dei costi afferenti a due differenti fattispecie:

- i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa **UR1a, pari a 0,10 euro/utenza**;
- la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa **UR2a, pari a 1,50 euro/utenza**;

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 15 del 29.06.2024 di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024 che qui si intende integralmente richiamata e confermata;

CONSIDERATO che i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe TARI 2025 si sovrappongono sostanzialmente a quelli determinati per l'esercizio 2024, motivo per il quale la simulazione effettuata porta a determinare le medesime tariffe del 2024, tanto da poterle confermare anche per l'esercizio 2025;

RAVVISTA, pertanto, la necessità di **CONFERMARE** le tariffe TARI per l'anno 2025 nei medesimi valori determinati per l'esercizio 2024 e **VISTE** al riguardo le tabelle di cui ai seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- UTENZE DOMESTICHE;
- UTENZE NON DOMESTICHE;

RITENUTO di **STABILIRE** per il versamento della TARI 2025 un numero di rate pari a 2 (due) - con facoltà di versamento in un'unica soluzione – alle scadenze e modalità di seguito specificate:

- ↳ **1^ rata acconto, con scadenza 30 settembre 2025;**
- ↳ **2^ rata saldo, con scadenza 16 dicembre 2025;**
- ↳ **rata unica a saldo, con scadenza 30 settembre 2025 (versamento in un'unica soluzione)**

da versare a mezzo PAGOPA precompilato dall'ufficio tributi, salvo diverse disposizioni di legge;

TENUTO CONTO della volontà dell'Amministrazione di garantire misure di sostegno a favore delle utenze domestiche TARI che versano in grave disagio socio-economico;

VISTO che al riguardo con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 20.12.2022 l'Amministrazione ha provveduto a modificare il proprio regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) introducendo il seguente articolo:

Articolo 25 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni a carico della fiscalità generale del Comune:

1. *Il Comune può inoltre stanziare ulteriori somme destinate all'applicazione di riduzioni, detrazioni o esenzioni a favore di famiglie con grave disagio socio-economico sulla base di apposito provvedimento del responsabile dei Servizi Sociali sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale che autorizza la copertura parziale o totale della TARI dovuta dal soggetto passivo beneficiario.*
2. *La valutazione del grave disagio del nucleo familiare del soggetto passivo è effettuata dai Servizi Sociali anche sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente: ISEE CORRENTE*

avente ad oggetto: PRESA D'ATTO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E CONFERMA DEL VALORE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) 2025 APPROVATO IN SEDE DI REVISIONE BIENNALE 2024_2025 CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29.06.2024. CONFERMA TARIFFE TA.RI 2025 GIA' APPROVATE PER L'ANNO 2024.

la cui soglia massima è quella prevista dal “bonus sociale per disagio economico” normata da ARERA. 3. Il Comune, anche limitatamente ad alcune categorie di utenze non domestiche, può stabilire esenzioni o riduzioni della parte variabile e/o di quella fissa della tariffa rapportate a periodi di chiusura obbligatoria delle attività disposti dalla pubblica autorità, per periodi pari o superiori a 15 giorni, per gravi emergenze di carattere sanitario o per calamità di particolare gravità. La riduzione è applicabile in rapporto al periodo per il quale è stata disposta la chiusura obbligatoria.

5. *Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 147/2013, per le particolari riduzioni, esenzioni o agevolazioni, previste dal presente articolo, la copertura dei costi deve avvenire attraverso apposite autorizzazioni di spesa. La copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.*

RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione ARERA 1 aprile 2025 n. 133/2025/R/RIF ad oggetto: “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “**BONUS SOCIALE RIUTI**” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’art. 57-BIS del Decreto Legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24”, con la quale viene formalmente istituito **a partire dal 1° gennaio 2025** il **bonus sociale rifiuti** che si inserisce nel più ampio sistema di agevolazioni tariffarie già operativo nei settori dell’energia elettrica, del gas e del servizio idrico, estendendo così la rete di protezione sociale anche al comparto dei rifiuti urbani;

EVIDENZIATO che l’applicazione a regime del *Bonus Sociale Rifiuti* farà venire meno la medesima agevolazione prevista dal succitato art. 25 del Regolamento comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti risultando, nel concreto, la medesima agevolazione;

DATO ATTO che, ad oggi, gli Enti sono in attesa dell’emanazione dei provvedimenti che renderanno operativo l’automatismo del nuovo bonus sociale, per il quale si specifica che:

- la sua decorrenza è prevista dal 1° gennaio 2025;
- il bonus si rivolge specificatamente agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che versano in documentate condizioni di disagio economico-sociale;
- la misura dell’agevolazione è fissata al 25% della TARI normalmente dovuta;

CONSIDERATO che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a

avente ad oggetto: PRESA D'ATTO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E CONFERMA DEL VALORE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) 2025 APPROVATO IN SEDE DI REVISIONE BIENNALE 2024_2025 CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29.06.2024. CONFERMA TARIFFE TA.RI 2025 GIA' APPROVATE PER L'ANNO 2024.

tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RILEVATO pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

RITENUTO che non sussista la necessità di acquisire il parere del Revisore dei conti stante che lo stesso si è già espresso sia in sede di approvazione del PEF 2024-2025 (delibera di C.C. n. 14/2024) sia sulle tariffe 2024 (delibera di C.C. n. 15/2024) che vengono confermate per l'esercizio 2025, quindi senza alcuna modifica sia per il PEF sia per le tariffe;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. nonché il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio comunale n. 4 del 09.02.2007;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato dalla Giunta comunale con atto n. 114 del 16.12.2014;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera di Giunta comunale n. 35 del 28.11.2016;

VISTO il Regolamento per lo svolgimento delle sedute dell'organo consigliare in modalità telematica approvato con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 18.12.2024;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dal Segretario comunale in ordine alla conformità della medesima alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Ente;

SI PROPONE

di richiamare integralmente le motivazioni espresse in narrativa,

avente ad oggetto: PRESA D'ATTO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E CONFERMA DEL VALORE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) 2025 APPROVATO IN SEDE DI REVISIONE BIENNALE 2024_2025 CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29.06.2024. CONFERMA TARIFFE TA.RI 2025 GIA' APPROVATE PER L'ANNO 2024.

1. **DI RICHIAMARE** integralmente i contenuti delle delibere di Consiglio comunale n. 14 del 29.06.2024 di approvazione dell'aggiornamento biennale del PEF 2024-2025 e n. 15 del 29.06.2024 di approvazione delle tariffe TARI 2024;
2. **DI PRENDERE ATTO** che il Piano Economico Finanziario 2024-2025, così come validato dalla società Management and Consulting S.p.A. ed approvato con delibera di Consiglio comunale n. 14 del 29.06.2024 testé citata, NON necessita di alcuna iniziativa volta ad aumentare la possibilità di incremento delle entrate, come confermato anche dal gestore: Servizi Comunali S.p.A. con mail del 06.03.2025, e conseguentemente si ritiene di poter confermare per l'esercizio 2025 la manovra tariffaria approvata nel 2024 con la sopracitata delibera di Consiglio n. 15 del 29.06.2024;
3. **DATO ATTO** che, NON dovendo integrare con specifiche poste rettificative il PEF per l'esercizio 2025, si CONFERMANO i costi al lordo delle detrazioni come segue:

	2022	2023	2024	2025
Totale PEF	245.594,00 €	266.468,00 €	269.922,00 €	270.171,00 €

ed i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, come segue:

	2022	2023	2024	2025
Totale Quadro Tariffario	244.251,00 €	265.097,00 €	268.104,00 €	268.353,00 €
Parte Variabile	136.307,00 €	161.733,00 €	139.853,00 €	144.788,00 €
Parte Fissa	107.944,00 €	103.364,00 €	128.252,00 €	123.566,00 €

4. **DI DARE ATTO** che, dopo una valutazione economico e finanziaria preventiva dell'esercizio 2025, un'attenta analisi degli obiettivi tecnico qualitativi del servizio e la proiezione simulata delle tariffe 2025, l'Ente Territorialmente Competente, nella fattispecie il Comune, conferma che il Piano Economico Finanziario 2025 è in equilibrio dal punto di vista economico finanziario e nei limiti degli obiettivi prefissati dallo stesso;
5. **DI PRENDERE ATTO** che il Comune di Tavernola Bergamasca, in qualità di Ente Territorialmente Competente, per l'anno 2025:
 - ha verificato che il PEF 2025 *consente* il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati";
 - non ha rilevato la presenza di circostanze straordinarie tali da pregiudicare gli obiettivi del PEF 2024_2025 approvato con la succitata delibera di C.C. n. 14/2024 regolarmente validato dalla società esterna incaricata;

avente ad oggetto: PRESA D'ATTO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E CONFERMA DEL VALORE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) 2025 APPROVATO IN SEDE DI REVISIONE BIENNALE 2024_2025 CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29.06.2024. CONFERMA TARIFFE TA.RI 2025 GIA' APPROVATE PER L'ANNO 2024.

- non si avvale della facoltà prevista dall'art.4.7 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/rif di presentare una revisione *infra-periodo*;
 - ha rispettato il principio previsto dal comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, che impone la copertura integrale dei costi con le entrate tariffarie;
 - procede con l'elaborazione del Piano Tariffario secondo le disposizioni del "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 (art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 2013);
6. **DI CONFERMARE** il piano economico-finanziario PEF 2024-2025, allegando alla presente per farne parte integrante e sostanziale la relativa **tabella riepilogativa** e la **relazione di accompagnamento (Allegato A)**, come validato dalla società Management and Consulting S.p.A. di cui si allega il **Verbale di validazione (Allegato B)**, approvati con delibera di Consiglio comunale n. 14/2024;
7. **DI DARE ATTO** che i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe TARI 2025 si sovrappongono sostanzialmente a quelli determinati per l'esercizio 2024, motivo per il quale la simulazione effettuata porta a determinare le medesime tariffe del 2024, tanto da poterle confermare anche per l'esercizio 2025, come risultante dagli allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- UTENZE DOMESTICHE anno 2025 (*Allegato C*)
 - UTENZE NON DOMESTICHE anno 2025 (*Allegato D*);
8. **DI STABILIRE** per il versamento della TARI 2025 un numero di rate pari a 2 (due) - con facoltà di versamento in un'unica soluzione – alle scadenze e modalità di seguito specificate:
- ↳ **1^ rata acconto, con scadenza 30 settembre 2025;**
 - ↳ **2^ rata saldo, con scadenza 16 dicembre 2025;**
 - ↳ **rata unica a saldo, con scadenza 30 settembre 2025 (versamento in un'unica soluzione)**
- da versare a mezzo PAGOPA precompilato dall'ufficio tributi, salvo diverse disposizioni di legge;
9. **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI devono essere sommati:
- il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo nella misura del 5% ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;
 - le componenti perequative istituite da ARERA con deliberazione 3 agosto 2023 n. 386, per la copertura dei costi afferenti a due differenti fattispecie:
 - i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa **UR1a, pari a 0,10 euro/utenza;**
 - la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa **UR2a, pari a 1,50 euro/utenza;**
10. **DI PRENDERE ATTO** della Deliberazione ARERA 1 aprile 2025 n. 133/2025/R/RIF ad oggetto: "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "BONUS SOCIALE RIUTI" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57-BIS del Decreto Legge 124/19

avente ad oggetto: PRESA D'ATTO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E CONFERMA DEL VALORE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) 2025 APPROVATO IN SEDE DI REVISIONE BIENNALE 2024_2025 CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29.06.2024. CONFERMA TARIFFE TA.RI 2025 GIA' APPROVATE PER L'ANNO 2024.

*e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24", con la quale viene formalmente istituito **a partire dal 1° gennaio 2025** il **bonus sociale rifiuti** che si inserisce nel più ampio sistema di agevolazioni tariffarie già operativo nei settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico, estendendo così la rete di protezione sociale anche al comparto dei rifiuti urbani;*

11. DI DARE EVIDENZA che l'applicazione a regime del *Bonus Sociale Rifiuti* farà venire meno la medesima agevolazione prevista dall'art. 25 del Regolamento comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti risultando, nel concreto, la medesima agevolazione;

12. DI DARE ATTO che, ad oggi, gli Enti sono in attesa dell'emanazione dei provvedimenti che renderanno operativo l'automatismo del nuovo bonus sociale, per il quale si specifica che:

- la sua decorrenza è prevista dal 1° gennaio 2025;
- il bonus si rivolge specificatamente agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che versano in documentate condizioni di disagio economico-sociale;
- la misura dell'agevolazione è fissata al 25% della TARI normalmente dovuta;

e, pertanto, l'evoluzione normativa potrebbe indurre a modifiche in itinere;

13. DI RITENERE che non sussista la necessità di acquisire il parere del Revisore dei conti considerato che lo stesso si è già espresso sia in sede di approvazione dell'aggiornamento biennale del PEF 2024-2025 (delibera di C.C. n. 14/2024) sia sulle tariffe 2024 (delibera di C.C. n. 15/2024) che vengono confermate nei medesimi valori per l'esercizio 2025, quindi senza apportare alcuna modifica sia per il PEF sia per le tariffe;

14. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Rag. Mariangela Vitali;

15. DI DARE ATTO che, conseguentemente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, l'Ufficio Tributi provvederà alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 10.

16. DI DEMANDARE, inoltre, all'ufficio segreteria gli adempimenti previsti in materia di pubblicità e trasparenza.

Infine si propone di dichiarare l'immediata esecutività del provvedimento in esame stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

avente ad oggetto: PRESA D'ATTO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E CONFERMA DEL VALORE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) 2025 APPROVATO IN SEDE DI REVISIONE BIENNALE 2024_2025 CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29.06.2024. CONFERMA TARIFFE TA.RI 2025 GIA' APPROVATE PER L'ANNO 2024.

Il presente verbale di deliberazione viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
SIG.ROBERTO MARTINELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. NUNZIO PANTO'

